

ACCORDO QUADRO

Tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Massimo Inguscio, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

La Fondazione Ri.MED, con sede in Palermo, Via Bandiera n. 11, C.F. 97207790821, in persona del Presidente e legale rappresentante Cons. Paolo Aquilanti, a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 19 dicembre 2017

Premesso che:

- il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- in base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 14 del 18 febbraio 2019, in vigore dal 1 marzo 2019, nonché al proprio Statuto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 178 del 2 agosto 2018, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;
- la Fondazione Ri.MED è una Fondazione iscritta al registro delle persone giuridiche private presso la Prefettura di Palermo che è stata istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 20 marzo 2006 in esecuzione alle previsioni dell'art. 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e che vede tra i suoi membri Fondatori, oltre alla detta Presidenza del Consiglio, la Regione Siciliana, l'University of Pittsburgh (UP) della Pennsylvania (USA), l'University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), nonché il CNR;
- la Fondazione persegue lo scopo di promuovere, sostenere e condurre, direttamente o indirettamente, progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie, con particolare riferimento alla trasferibilità dei risultati nell'area biomedica;
- al fine di poter al meglio poter espletare i propri scopi e le proprie attività, la Fondazione ha in fase di completamento le procedure per la realizzazione di un moderno ed avanzatissimo centro di ricerca in Sicilia per la biotecnologia e la biomedicina all'interno del quale la Fondazione si è resa disponibile a che vengano allocati (alle condizioni e termini da definire) uno o più Istituti di ricerca del CNR;
- considerate anche le attività comuni già in corso, nonché le possibili virtuose sinergie attuabili, tutte capaci di razionalizzare al meglio le reciproche attività e le risorse disponibili, il CNR e la Fondazione manifestano l'interesse ad ulteriormente programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della ricerca, sviluppo e alta formazione e, più in

generale, nei campi di azione specifici dei due Enti, espressamente intendendo entrambi riservare particolare cura ed attenzione alla ricerca traslazionale;

- Ri.MED è frutto di un partenariato pubblico-privato nato, nel settore della ricerca scientifica, in replica ad una sperimentazione gestionale felicemente definitasi, nell'area della sanità, tra la Regione Siciliana, da un lato, e UP ed UPMC, dall'altro lato, che ha portato alla creazione di ISMETT srl (Centro per trapianti multiorgano e terapie di alta specializzazione gestito da UPMC e facente parte del SSR della Sicilia) e, oggi, di un vero e proprio cluster tra Ri.MED ed ISMETT;
- nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Scientifico di Ri.MED siedono anche rappresentanti di UP, di UPMC e del CNR, mentre nel Consiglio di Amministrazione di ISMETT siede un rappresentante di Ri.MED;
- In conseguenza di ciò le parti sono entrambe consapevoli della possibilità di avvalersi, nell'esecuzione del presente accordo ed ai fini della ricerca traslazionale, dell'apporto privilegiato di ISMETT e dei partners UP ed UPMC, nonché della potenzialità di queste correlazioni;

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

ART. 2 (Oggetto)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per lo sviluppo di una collaborazione strategica tramite la realizzazione congiunta di progettualità in aree tematiche di comune interesse e di piattaforme per la valorizzazione delle ricerche in Sicilia ed nel mezzogiorno.

In particolare le Parti collaboreranno nei seguenti ambiti:

- Valorizzazione della proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico attraverso attività congiunte di ricerca traslazionale, sviluppo preclinico, brevettazione e creazione di start up;
- Promozione e sviluppo di attività formative, divulgative e di ricerca, su temi di interesse reciproco, anche mediante lo scambio e/o la messa a disposizione di risorse umane, strutturali e tecnologiche; in particolare: possibilità che il personale (Ricercatori, tecnici, Tirocinanti, Specializzandi, Assegnisti e Dottorandi di ricerca) di una parte svolgano attività di ricerca presso i laboratori e sotto la supervisione e il tutoraggio dell'altra parte;
- Collaborazione scientifica e scambio di informazioni, know-how tecnico e scientifico nelle rispettive aree di competenza;
- Istituzione di iniziative di ricerca congiunte, anche attraverso la costituzione di unità di ricerca presso terzi, su temi di interesse reciproco con particolare interesse nelle regioni del Sud Italia;
- Definizione di una pianificazione comune e sinergica per la ricerca/ottenimento di opportunità di finanziamenti a copertura di progetti/interventi di ricerca e formazione;

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 4 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

ART. 3 (Attività congiunte)

Le attività congiunte poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la collaborazione alla definizione, alla conduzione ed all'elaborazione di progetti di ricerca congiunta anche finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, secondo le regole disposte di volta in volta dall'agenzia/ente erogatore del bando (ad es. FIRB, PON-POR, bandi Ministero Salute, etc.);
- messa a disposizione del proprio personale per lo svolgimento di seminari, workshop, docenze in corsi di laurea e/o di dottorato di ricerca;
- messa a disposizione, nell'ambito di specifici progetti di collaborazione, di risorse quali ad esempio: campioni biologici da biobanche, collezioni di composti. etc.;
- messa a disposizione d'uso, nell'ambito di specifici progetti di collaborazione, dei propri laboratori, dotati di tutte le autorizzazioni normative necessarie nonché della strumentazione idonea a svolgervi l'attività di ricerca (fermo restando che l'utilizzo di strumentazioni complesse sarà consentito solo al personale adeguatamente formato e quindi autorizzato);
- programmi di ricerca congiunti nelle discipline di comune interesse delle Parti.

ART. 4 (Convenzioni operative)

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività di ricerca da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Le Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

ART. 5 (Referenti dell'Accordo)

Al fine di monitorare e coordinare le attività oggetto del presente Accordo e di definirne gli specifici obiettivi attuativi, vengono nominati due referenti dell'Accordo Quadro.

Referente per il CNR è il Direttore dell'Istituto di genetica e biofisica "Adriano Buzzati Traverso" (IGB), Prof. Antonio Simeone.

Referente per la Fondazione Ri.MED. è il Direttore Generale, Dott. Alessandro Padova.

I referenti possono avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti della Fondazione, ed inoltre di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

I Referenti formulano criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento ed approvano i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, i Referenti predispongono una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuno delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

ART. 6 (Risorse)

Ferma restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo-Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

ART. 7 (Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta nelle convenzioni operative, il personale delle altre Parti e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti saranno edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Ri.MED potrà, per parte sua e ove ciò lo richieda la tipologia del progetto di ricerca, accreditare anche personale di ISMETT srl e/o di UP e/o di UPMC.

ART. 8 (Proprietà intellettuale)

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e privati e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati, in conformità alle disposizioni di legge agli stessi riferibili.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ART. 9 (Tutela dei dati personali)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo Quadro.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle suindicate normative in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 24 e 32 del citato Regolamento UE e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 10 (Durata)

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo ai sensi del successivo articolo 12.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

ART. 11 (Foro Competente)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, le Parti saranno libere di adire le Autorità giudiziarie. Le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 12 (Recesso)

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso tramite PEC di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

ART. 13 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

ART. 14 (Registrazione)

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 15 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo, a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

Per la Fondazione Ri.MED
Il Presidente e legale rappresentante
Cons. Paolo Aquilanti

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente e legale rappresentante
Prof. Massimo Inguscio

Data

Data